



Cosa Offriamo

Ricordiamo che dopo il colloquio/Casting per chi risulterà idoneo per entrare in agenzia non dovrà pagare niente per entrare in quest'ultima.

La Management Bruno Coscia per curare il management a chi si iscrive:

- a) promuovere l'immagine, il nome e l'attività professionale dell'Artista rappresentato, attraverso incontri e colloqui con i produttori e gli operatori del settore in genere;
- b) prendere in considerazione ed esaminare proposte provenienti dai produttori, e dagli operatori dello spettacolo, allo scopo di individuare le proposte e i ruoli rilevanti e adatti al mandante, o comunque meritevoli di interesse, da sottoporre al vaglio dell'Artista iscritto in agenzia;
- c) fornire consigli, assistenza ed informazioni, sulla situazione lavorativa generale nel mondo dello spettacolo e sulla posizione professionale dell'Artista assistito in particolare, allo scopo di aiutarlo a raggiungere una maggiore consapevolezza nelle scelte professionali ed artistiche;
- d) assistere l'Artista nelle trattative riguardanti contratti di produzione artistica di ogni genere, con attenzione sia al contenuto economico degli stessi, sia a quello professionale ed artistico, in modo da tutelare nella maniera più completa gli interessi e l'immagine dell'Artista;
- e) redigere i contratti riguardanti l'Artista e presenziare alla stipula degli stessi, ai fini previsti al precedente punto d);
- f) vigilare sulla la corretta ed integrale esecuzione dei contratti così conclusi;
- g) fornire all'Artista, ove necessario, indicazioni sulla più idonea assistenza legale e rappresentarlo, se richiesto, anche nei rapporti e contatti con lo studio legale incaricato, le cui spese saranno a carico dell'Artista;
- h) espletare tutte le pratiche relative al recupero dei compensi per i diritti di replica e successive utilizzazioni presso il Nuovo IMAIE, Movimento 7607 e presso gli altri istituti simili italiani ed esteri che abbiano sottoscritto accordi con l'Italia, qualora l'Agente ne riceva specifico mandato dall'Artista, obbligatoriamente sottoscritto da entrambe le parti ed allegato alla presente.
- i) fornire consigli, assistenza ed informazioni, sulla situazione lavorativa riguardante i profili social e sito web dell'artista, allo scopo di aiutarlo a raggiungere una maggiore popolarità e consapevolezza nelle scelte professionali ed artistiche inerenti e riguardanti nuovi mezzi di pubblicità su quest'ultimi. (social Manager).
- j) inserire nel sito web www.managementbrunocoscia.eu ed i social riferenti alla Management Bruno Coscia l'immagine dell'artista.

OBBLIGHI PER CHI VIENE INSERITO IN AGENZIA

- a) comunicare al proprio Agente qualunque tipo di proposta professionale per lavori, dopo la stipula del contratto di rappresentanza, nessuna esclusa, avanzata da terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: uffici stampa, celebrities managers, brand, social manager etc.).
- b) a tenere aggiornata la sua Agenzia (l'Agente e/o i suoi collaboratori) sull'andamento del lavoro svolto e/o da svolgere (per esempio pose per gli attori, riprese per i registi, consegna degli elaborati per gli Autori, ecc...).
- c) a riconoscere e corrispondere le commissioni così come specificate negli articoli 4) e 5) del presente mandato.
- d) Inserire nei propri profili social e sito web personale, contatti che conducono al proprio agente.
- e) Stipulare a costo zero richiesta per la carta HYPE (modalità da concordare con proprio agente dopo la stipula del contratto di esclusiva).

ESCLUSIVA

Il presente mandato si intende concesso in esclusiva mondiale all'Agente/agenzia.

3.1) Rapporti con gli agenti stranieri

L'Artista può farsi rappresentare congiuntamente da un altro agente operante in territorio straniero per produzioni straniere, ad esclusione del territorio italiano e Svizzero previo consenso scritto dell'Agente, che non potrà essere irragionevolmente negato. In tal caso l'Artista si impegna a riconoscere, o far riconoscere dall'agente straniero e/o dalla produzione straniera al proprio Agente, il 50% della commissione di cui all'art. 4 lett. a), b), c), d).

3.2) Esclusiva unilaterale

Tale esclusiva riguarda unicamente l'Artista mentre l'Agente è libero di assumere l'incarico di trattare più Artisti (nella stessa zona e per lo stesso progetto).

Art 4) COMMISSIONI

A fronte di tali prestazioni, l'Artista si obbliga a corrispondere direttamente all'Agente, o a far corrispondere dalla produzione, i seguenti corrispettivi:

- a) il **10%** del compenso lordo spettante all'Artista dall' esecuzione di contratti professionali nell' ambito del cinema, televisione, doppiaggio, speakeraggio, radiofonia, "ospitate" in trasmissioni televisive, letture, intrattenimenti televisivi o altri eventi;
- b) il **10%** del compenso lordo spettante per gli incassi lordi differiti, od ogni altro compenso spettante previsto nel contratto di produzione artistica (es. premi produzione);
- c) il **20%** del compenso lordo percepito per proventi pubblicitari, conventions, campagne stampa o video, ecc. e anche per tutte le riedizioni future delle stesse;
- d) il **5%** del compenso lordo spettante all'Artista sulle produzioni teatrali e/o liriche e/o musicali;
- e) il **5%** del compenso lordo spettante per i diritti di replica o successive utilizzazioni (es. Istituto Nuovo IMAIE, Comitato 7607 o similari) con qualsiasi mezzo, in Italia e all'estero, qualora l'agente ne abbia ricevuto mandato;

Il corrispettivo, quando è dovuto direttamente dall'Artista, dovrà essere pagato all'Agente contestualmente al ricevimento del pagamento da parte della produzione.

Art 5) COMMISSIONI IN CASO DI CESSAZIONE DEL MANDATO

Nel caso di cessazione del mandato per qualsiasi causa, l'Artista si impegna a riconoscere o far riconoscere dall' agente subentrante e/o dalla produzione all'Agente:

- a) l'intera commissione di agenzia (100%) per i contratti la cui conclusione è stata promossa dall'Agente, per tale intendendosi anche i contratti derivanti dall'esercizio di opzioni sottoscritte durante la vigenza del presente mandato o quelli derivanti dalla realizzazione di prodotti derivati (remake, prequel, sequel, spin off e serialize) ove già regolati nelle opzioni o nei contratti sottoscritti durante la vigenza del presente mandato;
- b) il 50% della commissione di agenzia se i contratti di cui al punto a) conclusi dall'Agente vengono modificati dall'agente subentrante con una integrazione economica pari ad almeno il 20%, altrimenti si rimanda al punto a).

- c) il 50% della commissione di agenzia se l'Artista viene scelto nei 24 mesi successivi alla cessazione del presente mandato, per un progetto per il quale era stato sottoscritto con l'assistenza dell'Agente, un accordo di opzione poi scaduto (anche per mancato esercizio), oppure risolto, ovvero successivamente rinegoziato.
- d) il 50% della commissione di agenzia se l'Artista viene scelto nei 12 mesi successivi alla cessazione del presente mandato per un progetto proposto dall'Agente che risulti documentabile;
- e) **In caso di contratti pubblicitari:**
 - l'intera commissione di agenzia per i contratti conclusi dall'Agente e privi di variazione fino alla scadenza del contratto;
 - il 50% della commissione di agenzia sulle aggiunte, rivalutazioni, estensioni, ecc. in caso di variazioni di almeno il 20% dei compensi relativi ai suddetti contratti;
 - un terzo della commissione di agenzia, anche dopo la scadenza del contratto, per tutti gli eventuali ulteriori contratti inerenti lo stesso prodotto e/o campagna pubblicitaria conclusi nei 12 mesi immediatamente successivi e indipendentemente se vi siano state apportate variazioni o meno;

Art. 6) RECESSO

L'incarico si intende conferito all'Agente per un periodo di 6 mesi che decorrono dalla data in cui l'Artista firma il presente mandato.

Sia l'Agente che l'Artista potranno recedere in qualsiasi momento il presente mandato, con una disdetta scritta mediante lettera raccomandata A/R, dando un preavviso obbligatorio di trenta (30) giorni. In mancanza di tale disdetta il mandato si intenderà rinnovato automaticamente per 24 mesi.

L'Artista si impegna a saldare tutte le pendenze economiche con l'Agente in applicazione agli artt. 4) e 5) del presente accordo, nel momento in cui spedisce o riceve la disdetta del mandato.

Art. 7) MANLEVA

L'Agente non sarà in ogni caso responsabile, per qualsiasi perdita, danno o costo sostenuti dall'Artista e derivanti dai contratti conclusi grazie all'Agente.

Art. 8) COLLEGIO ARBITRALE

In caso di disaccordo fra le parti nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente scrittura, entrambe le parti convengono di affidare la soluzione della controversia, a tutti gli effetti, al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due scelti da ciascuna delle parti in causa (un membro ciascuno), ed il terzo designato di comune accordo dai due arbitri già individuati.

Management Bruno Coscia